

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Denominazione e sede legale.

1. È costituita in Viareggio, presso il locale HOTEL PALACE, la Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB VELA BASKET VIAREGGIO"**, in sigla **"A.S.D. SC VELA BASKET VIAREGGIO"**. L'Associazione ha sede in Camaiore (Lu), Via Provinciale n. 104, Cap. 55041.

Art. 2 – Scopo.

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro: svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro; compiere ogni operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; effettuare la promozione e la pubblicizzazione della sua attività e della sua immagine utilizzando modelli, disegni, scritte ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi, attraverso l'affissione di locandine, manifesti e cartelloni pubblicitari e siti web, il collegamento con emittenti radio-televisive, e la redazione e pubblicazione di giornali periodici; l'associazione, di conseguenza, potrà ottenere e stipulare contratti di pubblicità e contratti di sponsorizzazione con terzi.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata.

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione Soci.

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano Richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci.

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei Soci.

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi.

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea.

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione.

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni.

1. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in Assemblea Straordinaria.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, in Assemblea Straordinaria.

Art. 11 - Convocazione – Procedure Assembleari.

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e

contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile, ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci e/o amministratori in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 13 – Dimissioni.

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

2. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione

dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- f. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Il Presidente.

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali.

Art. 17 – Il Vicepresidente o Dirigente Responsabile.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato quale Dirigente Responsabile. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Art. 18 – Il Segretario o Tesoriere.

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura

l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Rendiconto o Bilancio.

- 1.** Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
- 2.** Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
- 3.** Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 – Anno sociale ed esercizio finanziario.

- 1.** L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 01 luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21 – Patrimonio.

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- 1.** quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 2.** contributi di enti pubblici ed associazioni, eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Pallacanestro, e contributi dei soci a fondo perduto;
- 3.** lasciti, donazioni ed erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, società ed enti commerciali;
- 4.** proventi derivanti da incassi corrisposti dal pubblico in caso di manifestazioni, competizioni, gare sportive dilettantistiche o altre attività connesse con lo scopo sociale, organizzate dall'Associazione;
- 5.** proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali, anche mediante cessione di beni di modico valore;
- 6.** proventi derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, e/o corrispettivi delle cessioni dei "cartellini" dei giocatori;
- 7.** proventi di natura commerciale, derivanti da contratti di sponsorizzazione, di pubblicità, di diritti di riprese televisive o trasmissioni radiofoniche.

Art. 22 – Libri sociali.

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Clausola compromissoria.

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 24 – Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere alla nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a. a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti da FIP, secondo le direttive del CONI;
- b. ad altre associazioni con analoghe finalità sportive.

3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso FIP ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata.

Art. 26 – Aspetti fiscali.

1. Il presente Statuto, al fine dell'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 90 Legge 27/12/2002 n. 289, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, quali Enti Non Commerciali, contiene tutte le clausole previste dall'art. 148, comma 8, D.P.R. 22/12/1986, N. 917, (T.U.I.R.) e precisamente:

a) **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili** o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) **disciplina uniforme del rapporto associativo**, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) **obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;

e) **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) **intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il presente Statuto, che costituisce allegato all'Atto Costitutivo di cui forma parte integrante e sostanziale, redatto ed approvato con la presente scrittura privata, sarà registrato in due copie originali in bollo, presso l'Agenzia delle Entrate di Viareggio, nel termine di 30 giorni da oggi.

Viareggio, 6 marzo 2013.